



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Avellino, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Segretari comunali dei Comuni di:

AIELLO DEL SABATO – AVELLA – BAGNOLI IRPINO – CALABRITTO – FORINO – FRIGENTO -
GUARDIA LOMBARDI – LACEDONIA – LAURO - LIONI – MANOCALZATI – MONTAGUTO –
MONTEFALCIONE – MONTEFORTE IRPINO – MONTEFREDANE – MONTEVERDE –
OSPEDALETTO D'ALPINOLO – PAGO DEL VALLO DI LAURO – PETRURO IRPINO –
PIETRASTORNINA – ROCCABASCERANA – ROTONDI – SAN MARTINO VALLE CAUDINA –
SANT'ANGELO ALL'ESCA – SANT'ANGELO A SCALA – SCAMPITELLA – SENERCHIA –
SERINO – SPERONE – STURNO – TEORA – TORELLA DEI LOMBARDI – VILLAMAINA.

e, per conoscenza:

Al Sig. Questore di	<u>AVELLINO</u>
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di	<u>AVELLINO</u>
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di	<u>AVELLINO</u>
Ai Sigg. segretari e rappresentanti provinciali dei partiti e movimenti politici	<u>LORO SEDI</u>

OGGETTO: Elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 - **Campagna elettorale.**-

^^^^^^^^^^^^^^^^

Le leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130 e 10 dicembre 1993, n. 515
contengono, com'è noto, le disposizioni che più direttamente disciplinano la materia della
propaganda, in occasione delle consultazioni elettorali.

Detta legislazione mira ad assicurare a tutti i partiti e organizzazioni politiche, durante la
campagna elettorale, parità di condizioni ed intende scoraggiare quelle forme di propaganda che,
se incontrollate, possono compromettere la necessaria compostezza della competizione
elettorale e danneggiare l'estetica cittadina.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Affinchè le finalità di tali leggi non siano frustrate, si ritiene di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre, tempestivamente, le misure più idonee ad assicurarne la scrupolosa osservanza impedendo, con azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico dell'arredo urbano, e reprimendo ogni altra manifestazione di propaganda vietata.

Pertanto, codeste Amministrazioni comunali, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, sono invitate a provvedere a far defiggere i manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte a vetro dei comitati elettorali).

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/1993 così come modificato dall'articolo 1, comma 178, della legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007).

Le Forze di Polizia, cui la presente è diretta per conoscenza, vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissione di materiale di propaganda elettorale, segnalandone, in particolare, i casi di violazione alle Amministrazioni comunali, perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

Le SS.LL. sono pregate, inoltre, di avviare, nelle forme ritenute più opportune e tenendo conto dell'attuale contesto ordinamentale volto al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,, ogni utile iniziativa tendente a richiamare l'attenzione dei movimenti, partiti e gruppi politici coinvolti nella prossima competizione elettorale sulla necessità che il confronto politico si svolga nell'assoluto rispetto di tutte le regole che disciplinano la propaganda elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Per quanto riguarda, poi, in particolare, le manifestazioni di propaganda con pubblici comizi, si suggerisce l'opportunità di assumere intese con le locali forze politiche ed i competenti Organi di Polizia per definire le modalità di svolgimento dei comizi stessi, che sarebbe auspicabile disciplinare secondo un calendario contenente i luoghi e gli orari indicati dai delegati delle liste in competizione.

Con l'occasione si rammenta che **lo svolgimento della propaganda elettorale è consentito fino alle ore 24.00 di venerdì 1° ottobre 2021**; pertanto, **il divieto di svolgere comizi, riunioni di propaganda elettorale nonché di effettuare nuove affissioni di stampati, previsto dall'articolo 9 della legge n. 212/56, decorre dalle ore 00,01 di sabato 2 ottobre 2021.**



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di conoscere le iniziative che saranno assunte al riguardo.

MAC/

IL PREFETTO
(Spena)